



# PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 31

N. 20210066741 di Protocollo Generale

Adunanza del giorno 24-11-2021

### OGGETTO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (LEGGE 160/2019, ART.1 COMMA 816 E S.S.). AGGIORNAMENTO.**

L'anno **Due milaventuno** il giorno **Venti quattro** del mese di **Novembre** alle ore **16:35**, in **Alessandria**, nella **Sala delle Adunanze**, convocato con avviso scritto del **Presidente della Provincia**, inviato a termini di legge, si é riunito il **Consiglio Provinciale**.

E' presente il **Presidente della Provincia Gianfranco Lorenzo BALDI**.

**Dei Signori Consiglieri Provinciali:**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) <b>BUSCAGLIA Carlo</b>                           | 7) <b>MAZZONI Enrico</b>      |
| 2) <b>CERMELLI Antonella</b>                        | 8) <b>MILOSCIO Domenico</b>   |
| 3) <b>DEMARTE Vincenzo</b>                          | 9) <b>RIBOLDI Federico</b>    |
| 4) <b>GUALCO Matteo</b>                             | 10) <b>SCIAUDONE Maurizio</b> |
| 5) <b>IURATO Giuseppe</b>                           | 11) <b>TAGLIABUE Corrado</b>  |
| 6) <b>LUMI Gian Paolo Giuseppe (Vicepresidente)</b> | 12) <b>ZOCCOLA Stefano</b>    |

**Sono assenti i Signori :**

**BUSCAGLIA Carlo, MAZZONI Enrico**

**Presiede l'adunanza: Il Presidente della Provincia Gianfranco Lorenzo BALDI**

**Partecipa il Segretario Generale Dott. Alessandro CASAGRANDE**

**I Consiglieri, previo accertamento con appello nominale, sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare.**

**OGGETTO:**

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (LEGGE 160/2019, ART.1 COMMA 816 E S.S.). AGGIORNAMENTO.

Esce il Consigliere Gualco.

Riferisce il Presidente della Provincia Gianfranco Lorenzo Baldi.

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l'istituzione del canone unico patrimoniale ed in particolare il comma 816 dell'art. 1 che recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

Considerato che il canone di cui al comma precedente deve essere disciplinato, ai sensi del comma 821 della medesima norma, con regolamento da adottare dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Atteso che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/32345 del 31/05/2021 è stato approvato il Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019, art. 1, comma 816 e seguenti;

Rilevato che l'art. 45 “Esenzioni”, comma 1 del detto Regolamento alla lettera a) attualmente recita:

- a) *le occupazioni effettuate dallo Stato, dagli Enti territoriali, dai loro Consorzi, dalle società di capitali pubbliche o partecipate a maggioranza pubblica, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*

Considerato che il comma 833 della Legge 160/2019 che disciplina le esenzioni dal canone unico recita:

- a) *le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*

Ritenuto che l'attuale formulazione, oltre a contenere alcune evidenti improprietà di composizione, non risponda ad una coerente applicazione delle norme sul canone unico;

Valutata la necessità di adeguare la lettera a) del comma 1 dell'art. 45 del Regolamento nel modo seguente:

- a) *le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica*

Considerato che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di adeguamento in data 23.11.2021 (allegato A);

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica e parimenti analogo parere ai sensi dell'art. 147 bis;

il Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

udita la breve introduzione del Presidente Baldi, dopo le delucidazioni fornite dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali Risorse Finanziarie e Strumentali, con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano proclamata dal Presidente della Provincia

#### DELIBERA

1) di approvare l'adeguamento dell'art. 45, comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 nel seguente nuovo testo:

- a) *le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*

2) di dare atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Presidente della Provincia**

**Gianfranco Lorenzo BALDI**

**Il Segretario Generale**

**Dott. Alessandro CASAGRANDE**

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal giorno 18-11-2021 e per 15 giorni consecutivi.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Dott. Gian Alfredo De Regibus**

**Divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

**Alessandria, li 29-12-2021**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(Dott. Gian Alfredo De Regibus)**

.....

-  
-